COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ED ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA

Art. 14

Tutela delle lavoratrici madri

Il lavoro prestato nella Polizia di Stato e' da considerarsi pericoloso e faticoso agli effetti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' al combinato disposto dell'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Versione in vigore dal 3 giugno 1990, non più in vigore dal 2 agosto 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-delle-spese-derivanti-dall-applicazione-dell-accordo-per-il/art-14-tutela-delle-lavoratrici-madri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it